



COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO

PROVINCIA DI PADOVA

Via G. Marconi, 26 – 35020 SAN PIETRO VIMINARIO - ☎ 0429/760111 - 📠 0429/762329

Partita IVA e Codice Fiscale 00669560286

ORIGINALE

Reg. delib. N°3
del 28-03-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.
---------	---

Oggi **ventotto** del mese di **marzo** dell'anno **duemiladiciotto** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Straordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
CURZIO FEDERICO	Presente	RENESTO FABIO	Presente
FORTIN STEFANO	Presente	DE ZUANI NICOLAS	Presente
ZANETTI FABIO	Presente	CANELLINI VITTORE	Presente
BOLZONARO ENRICO	Presente	BALDON BEATRICE	Assente
RANGO DEBORA	Presente	PARISATO ALESSANDRA	Assente
FURLAN ROSSELLA	Presente	LUCOTTI ADRIANO	Presente
MINOTTO ORNELLA	Assente		

Presenti 10 Assenti 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE CHIRICO GIUSEPPA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. CURZIO FEDERICO nella sua qualità di , dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Vice Sindaco illustra la proposta.

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

VISTO l'art.1, comma 683, della legge n.147 del 2013 che prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, con la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione...” e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 09.02.2018 “*Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018*” il quale ha disposto l'ulteriore differimento al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 678, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

VISTA la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) con la quale sono state introdotte alcune novità in materia di TASI, con decorrenza 1° gennaio 2016, e precisamente

- Esenzione TASI per abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Esenzione TASI anche per gli occupanti o detentori a qualsiasi titolo purché il fabbricato non sia di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e sia destinato ad abitazione principale dell'occupante o detentore. Resta però dovuta la quota a carico del possessore;
- Riduzione del 25% della TASI dovute sulle unità immobiliari locatate a canone concordatario di cui alla Legge n. 431/1998, art. 2, comma 3;
- Riduzione del 50% della base imponibile TASI per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione

principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione;

VISTO, l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 37, lettera a) della legge 27.12.2017, n. 205, legge di bilancio 2018, il quale prevede, al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, la sospensione per gli anni 2016, 2017 e 2018 dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite agli Enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicati per l'anno 2015;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.07.2015 con la quale veniva confermata per l'anno 2015 l'aliquota TASI in vigore per l'anno 2014 e approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 17.05.2014 e più specificatamente:

- **aliquota di base** (fabbricati, fabbricati rurali ad uso strumentale, abitazione principale e relative pertinenze, aree edificabili): **1 per mille (uno per mille) senza alcuna detrazione;**

CONSIDERATO, quindi alla luce del sopra citato l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 così come modificato dall'art. 1, comma 37, lettera a) della legge 27.12.2017, n. 205, legge di bilancio 2018, di confermare per l'anno 2018 le stesse aliquote e detrazioni vigenti per l'anno 2015;

VISTO l'art. 12 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TASI, che stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

EVIDENZIATO altresì che la TASI sarà destinata alla copertura, pur se parziale, dei seguenti servizi indivisibili, per ciascuno dei quali si riporta il relativo costo:

TIPO SERVIZIO	IMPORTO
GESTIONE DELLA RETE STRADALE COMUNALE (VIABILITA', SEGNALETICA, CIRCOLAZIONE STRADALE, MANUTENZIONE STRADE, SGOMBERI NEVE)	€ 63.300,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	€ 45.000,00
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	€ 18.300,00
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI	€ 34.800,00
SERVIZIO PREVENZIONE RANDAGISMO	€ 3.000,00
TOTALE COSTO SERVIZI INDIVISIBILI	€ 164.400,00

ATTESA la potestà regolamentare generale del Comune in materia di entrate prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 446/97;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 17.05.2014, esecutiva, relativa all'approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI e successive modificazioni;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito nella L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni, il quale prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

VISTA la risoluzione n. 2/DF datata 22.03.2016, prot. n. 6928 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi dai n. 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di fare proprie le premesse sopra riportate per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2018, i contenuti della delibera consigliere n. 18 del 30.07.2015 con la quale veniva confermata per l'anno 2015 l'aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI in vigore per l'anno 2014 e approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 17.05.2014 e così determinate:
 - **aliquota di base** (fabbricati, fabbricati rurali ad uso strumentale, abitazione principale e relative pertinenze, aree edificabili): **1 per mille (uno per mille) senza alcuna detrazione;**
3. di confermare per l'anno 2018, ai sensi della legge n. 208/2015:
 - l'esenzione TASI per l'abitazione principale e le sue pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - l'esenzione TASI anche per gli occupanti o detentori a qualsiasi titolo purché il fabbricato non sia di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e sia destinato ad abitazione principale dell'occupante o detentore. Resta dovuta in ogni caso la quota a carico del possessore;
 - la riduzione del 25% della TASI dovuta sulle unità immobiliari locate a canone concordatario di cui alla Legge n. 431/1998, art. 2, comma 3;
 - la riduzione del 50% della base imponibile TASI per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale e attestati il possesso dei requisiti mediante dichiarazione;
4. di individuare come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella con i relativi costi:

TIPO SERVIZIO	IMPORTO
---------------	---------

GESTIONE DELLA RETE STRADALE COMUNALE (VIABILITA', SEGNALETICA, CIRCOLAZIONE STRADALE, MANUTENZIONE STRADE, SGOMBERI NEVE)	€. 63.300,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	€. 45.000,00
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	€. 18.300,00
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ALTRI SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI	€. 34.800,00
SERVIZIO PREVENZIONE RANDAGISMO	€. 3.000,00
TOTALE COSTO SERVIZI INDIVISIBILI	€. 164.400,00

5. di fissare altresì ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del vigente regolamento TASI, nella misura del 10% del tributo la quota a carico dell'occupante dell'immobile;
6. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore dal 1° gennaio 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006;
7. di trasmettere per la pubblicazione, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione.

Con successiva, separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL
CURZIO FEDERICO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
CHIRICO GIUSEPPA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 28-03-18

Il Responsabile del servizio
Pasqualin Gianni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 28-03-18

Il Responsabile del servizio
Pasqualin Gianni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 del 28-03-2018**

**Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 105.

COMUNE S. PIETRO VIMINARIO li
29-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

CHIRICO GIUSEPPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa